

ACCORDO INTEGRATIVO

AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CROCE ROSSA ITALIANA, ENTI DEL TERZO SETTORE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FONDAZIONI ("CCNL CRI")

TRA

la Delegazione Trattante CCNL CRI dell'**Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato**, C.F. e P.IVA 13669721006, con sede legale in Roma, Via B. Ramazzini n. 31, nella persona del Segretario Generale Luciano Calamaro, del Vice Segretario e Direttore della Direzione Operazioni, Emergenza e soccorsi Ignazio Schintu, del Responsabile Unità Operativa Risorse Umane Giuseppe Giordano, della Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali Elisabetta Mauceri, della Responsabile Unità Operativa Programmazione, Organizzazione e controllo Silvia Piscitelli, del Delegato dal Presidente Nazionale ai Rapporti con Misericordia e ANPAS Pasquale Giacomo Morano, come da provvedimento del Presidente Nazionale n. 134 del 8 agosto 2024, coadiuvati da Sara Giambartino e Sergio Merlina

E

FP CGIL, rappresentata da Stefano Sabato alla presenza della R.S.A. Matteo Mattioli

CISL Funzione Pubblica, rappresentata dal coordinatore nazionale del Terzo Settore Massimiliano Marzoli, alla presenza delle R.S.A. Emiliano Albensi e Vincenzo Grisolia

UIL FPL, rappresentata dal Segretario Nazionale Alessandro Cammino, alla presenza delle R.S.A. Ennio Santucci e Giuseppe Ercolano

(di seguito congiuntamente "Parti")

PREMESSE

- **Vista** la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-24), come da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni), sulle modalità di esecuzione del lavoro agile;
- **Visto** il *Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile* del Ministero del Lavoro sottoscritto in data 7 dicembre 2021;

- **Visto** il “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni” (di seguito “CCNL CRI”) sottoscritto tra l’Associazione e le OO.SS in data 27 maggio 2020;
- **Visto**, in particolare, l’articolo 8 del succitato CCNL CRI, il quale disciplina la contrattazione nell’ambito del contratto collettivo ed al punto 4 individua le materie oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa, tra cui la *formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro (...), per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili*, e l’orario di lavoro ai sensi degli articoli 26, 27 e 55 del CCNL CRI;
- **Vista** la Delibera n. 72/2021 del Consiglio Direttivo Nazionale di approvazione della “Politica ambientale della Croce Rossa Italiana” con cui si è implementato l’impegno dell’Associazione in tema di sostenibilità ambientale e per la riduzione dell’impatto ambientale delle sue strutture
- **Visto** l’accordo integrativo al CCNL CRI sottoscritto con le OO.SS. in data 05.12.2023
- **Visto** il provvedimento del Segretario Generale n. 103 del 02.07.2024

CONSIDERATO CHE

Le Parti sono impegnate nell’attuazione di politiche volte al miglioramento del benessere organizzativo anche attraverso l’adozione di misure tese ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a valorizzare l’autonomia nella gestione del tempo e dell’attività lavorativa ed a favorire un’organizzazione del lavoro focalizzata su obiettivi e risultati;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

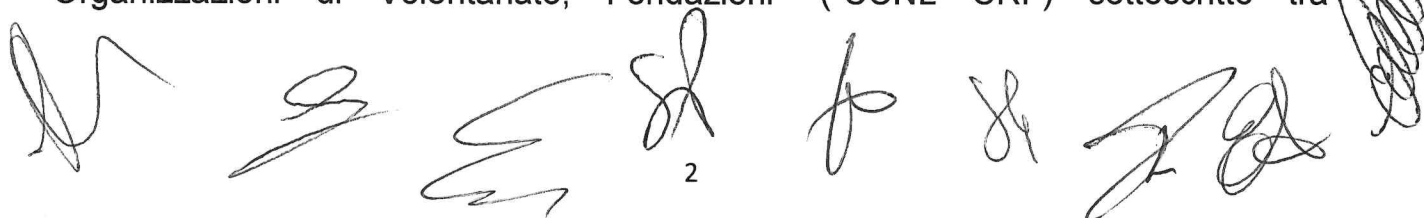
Valore delle premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo.

Articolo 2

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente accordo è redatto nell’ambito della contrattazione di secondo livello aziendale prevista dall’articolo 8 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni” (“CCNL CRI”) sottoscritto tra



2

l'Associazione e le OO.SS in data 27 maggio 2020, trovandone la completa applicazione e non variando in nessun modo gli obblighi, i doveri e i diritti dei lavoratori riconosciuti dalle norme vigenti, sia di legge che di contratto.

2. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti, e assimilati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana non turnisti, assunti a tempo determinato o indeterminato, con qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale, presso le strutture centrali e periferiche del Comitato Nazionale.

3. L'accordo non si applica ai dipendenti che svolgono esclusivamente mansioni incompatibili con la prestazione da remoto e ai dipendenti chiamati a garantire la continuità operativa in loco e/o il pronto intervento in contesti emergenziali.

Articolo 3

Durata dell'accordo

1. L'efficacia del presente accordo decorre dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

In mancanza di diverse pattuizioni tra le Parti, l'accordo è da intendersi automaticamente rinnovato di anno in anno, ferma restando la volontà delle parti di addivenire ad un accordo di secondo livello complessivo su tutte le materie demandate dal CCNL alla contrattazione collettiva.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altro accordo/documento avente il medesimo oggetto, tra cui, da ultimo, l'accordo integrativo del 05.12.2023;

Articolo 4

Lavoro agile/Smart Working

La prestazione lavorativa in Smart Working/Lavoro agile è quella effettuata in luogo diverso dalla sede di lavoro abituale, da utilizzare compatibilmente con le esigenze del servizio/unità di assegnazione, ricercando un corretto equilibrio tra l'attività in presenza e quella in remoto da concordare preventivamente con il proprio responsabile diretto.

I dipendenti ai quali si applica il presente accordo hanno diritto a 90 giornate annuali di lavoro agile, da concordare col proprio riporto gerarchico sulla base di una pianificazione mensile.

I dipendenti ai quali si applica il presente accordo, in condizione di fragilità per come definiti dalla legge, nonché con figli disabili o con minori di 14 anni, oltre ai titolari di L. 104/92 di qualsiasi tipologia, hanno diritto ad ulteriori 52 giornate di lavoro agile annuali.

I Direttori e i responsabili di Unità Organizzativa, hanno diritto a 48 giornate annuali di lavoro agile, da concordare col proprio riporto gerarchico.

I Direttori, i responsabili di Unità Organizzativa, in condizione di fragilità per come definiti dalla legge, nonché con figli disabili o con minori di 14 anni, oltre ai titolari di L. 104/92 di qualsiasi tipologia, hanno diritto ad ulteriori 52 giornate di lavoro agile annuali;

I Segretari Regionali hanno diritto a 104 giornate annuali di lavoro agile, come da provvedimento segretariale n. 103 del 02.07.2024, richiamato in premessa.

Nella pianificazione non possono essere individuate quali giornate di lavoro agile, in misura fissa e continuativa, salvo specifiche esigenze, il venerdì ed il lunedì consecutivamente, al fine di consentire una equa rotazione del personale nella fruizione dello smart working.

Nello svolgimento del lavoro, in Smart Working/Lavoro agile, il personale è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro ordinario assegnato ed all'effettuazione dei relativi periodi di riposo e delle pause stabilite.

La prestazione di lavoro in modalità "agile" è da rendicontare mediante una relazione settimanale in forma libera.

Il personale in smart working è tenuto ad attestare la sua presenza con la "timbratura virtuale", mentre resta la necessità di inserire il giustificativo "smart working" sul gestionale Zucchetti come già in uso.

Il personale dovrà comunque essere contattabile mediante gli ordinari strumenti di lavoro.

In applicazione di quanto sopra, il personale dell'Associazione, quando lavora in Smart Working/Lavoro Agile, è tenuto a svolgere l'orario di lavoro/prestazione lavorativa individualmente previsto per la giornata lavorativa, salvi i legittimi titoli di assenza. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario rese in modalità di lavoro agile, salvo casi preventivamente ed espressamente autorizzati.

Fuori dell'orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non è richiesto al Personale l'accesso e/o connessione ai sistemi informatici aziendali né l'attivazione

dei dispositivi di comunicazione aziendale, salvo il caso di conclamate esigenze di emergenza ed urgenza.

Il lavoro agile non determina la variazione della sede di assegnazione, non incide sull'inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale e sulla sua subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, nei casi di esigenze eccezionali e/o urgenti, l'Associazione si riserva la possibilità di richiedere la presenza in sede dei lavoratori nella giornata di lavoro agile, con il maggior preavviso possibile in considerazione delle circostanze del caso.

La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile viene svolta, a scelta del lavoratore, in luoghi funzionali al diligente adempimento della stessa, con adeguata connessione alla rete e ai programmi aziendali, conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati ed il corretto utilizzo della strumentazione assegnata.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa; il lavoratore si impegna a mettere a disposizione i collegamenti internet e telefonici privati.

Ai sensi della normativa vigente, i dipendenti in lavoro agile hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche in relazione alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.

Il datore di lavoro si impegna ad erogare l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Al dipendente che presta l'attività lavorativa in modalità agile vengono riconosciute le medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo professionale dei dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro; al dipendente in lavoro agile vengono altresì riconosciuti pari diritti e libertà sindacali quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione all'assemblea dei lavoratori tramite l'utilizzo delle piattaforme aziendali di videoconferenza. In un'ottica di trasparenza informativa, l'Associazione si impegna a concordare preventivamente con le Rappresentanze delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'introduzione di sistemi, applicazioni o dispositivi volti al controllo a distanza con finalità diverse dalla sicurezza dei sistemi informativi.

Il personale che intende avvalersi per la prima volta di tale modalità di effettuazione della prestazione lavorativa deve inviare, in via preliminare, l'accordo individuale di lavoro agile allegato al presente accordo. Resta inteso che l'accordo individuale andrà trasmesso una sola volta e che tutto il personale che ha già trasmesso il modulo durante la vigenza dell'accordo sottoscritto in precedenza, non dovrà trasmettere nuovamente il modulo.

Articolo 5

Articolazione orario lavorativo

1. Ferma restando la disciplina degli articoli 26 e 27 del CCNL CRI, la prestazione lavorativa del personale interessato dal presente accordo è articolata su cinque giorni dal lunedì al venerdì, fatte salve le diversità di orario disciplinate.
2. L'orario ordinario giornaliero è fissato in 7,36 ore; la prestazione lavorativa di ciascun lavoratore interessato dal presente accordo è articolata dalle ore 8.30 alle ore 19. Per i lavoratori in condizione di fragilità e disabilità, nonché ai dipendenti con figli disabili o con minori di 14 anni nonché ai titolari di L. 104/92 la prestazione lavorativa è articolata dalle ore 8 alle ore 19.
3. I lavoratori di ciascuna articolazione aziendale, di concerto con il proprio responsabile, organizzeranno la presenza in ufficio in modo da assicurare la funzionalità ed operatività della propria articolazione aziendale dalle ore 9 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì.
4. Resta confermata la compensazione settimanale dell'orario di lavoro entro le 38 ore settimanali;
5. La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Segretariato Generale e i Comitati Regionali avranno la facoltà di optare per l'articolazione lavorativa su cinque o su sei giorni settimanali;

Art. 6

Clausola finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento trova applicazione il CCNL CRI, la normativa generale contenuta nella Legge 81/2017 e le norme di legge e di contratto in materia di disciplina del rapporto di lavoro.

Roma, li 17/12/24

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE

Allegato A all'Accordo integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, fondazioni" ("CCNL CRI")

In considerazione dell'Accordo integrativo sul lavoro agile (di seguito "Accordo integrativo") sottoscritto in data 17.12.2024 dall'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito "Associazione") e dalle Rappresentanze sindacali, con la sottoscrizione del presente accordo individuale, il lavoratore _____ chiede di essere autorizzato a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile", per come definito dall'accordo integrativo.

Il dipendente prestando il suo consenso e sottoscrivendo il presente documento recepisce in ogni sua parte l'Accordo integrativo e l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile allegata e si impegna nei confronti dell'Associazione al rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinanti le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" ai sensi e per gli effetti e secondo la pianificazione indicata nell'accordo stesso.

Il presente Accordo individuale è da restituire debitamente sottoscritto, comprensivo degli allegati, ed ha effetto a partire dalla data di invio e per la durata prevista dall'Accordo integrativo.

Data e luogo _____

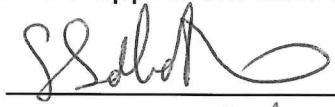
Il Lavoratore

A series of handwritten signatures in black ink, likely belonging to the worker and witnesses, located on the left side of the page.A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the worker, located on the right side of the page.

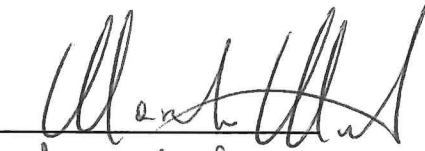
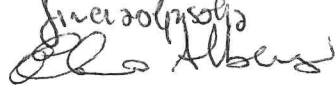
Per le Rappresentanze Sindacali

Per l'Associazione della Croce Rossa
Italiana – OdV

FP-CGIL




CISL FP

UIL FPL

